



**POLITICHE IN MATERIA DI
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Cda dell'8 aprile 2013
(versione 1.0)

Sommario

	1
1. Premessa.....	3
2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali.....	4
2.1. Consiglio di Amministrazione	4
2.2. Direttore Generale	5
2.3. Collegio Sindacale	6
2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte	7
3. Il perimetro dei soggetti collegati	7
3.1 Censimento dei soggetti collegati	7
3.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	10
4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati.....	10
4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti.....	10
4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.....	11
4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie.....	12
5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali	13
6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati	15
6.1. Verifica soggetto collegato	15
6.2. Verifica dei limiti di rischio e statutari	15
6.3. Classificazione dell'operazione	16
6.4. Iter deliberativi	17
7. I processi di controllo.....	18
7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio	18
7.2. Superamento dei limiti	20
7.3. Il ruolo delle Funzioni di Controllo.....	20
8. La gestione degli altri conflitti di interesse.....	21
8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile	21
8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”	22
9. I flussi informativi	23
10. Le segnalazioni di vigilanza	23
11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche.....	23

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca;
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (nel seguito anche "**Circ. 263/06**"), con delibera del 22 giugno 2012 (aggiornata il 22 dicembre 2012), il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il documento "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" (di seguito "Procedure") in cui sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

A integrazione delle citate Procedure, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, sono definite le presenti "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito "**Politiche**") con le quali la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati, in osservanza alle prescrizioni normative applicabili.

2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;

- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, la Commissione per le operazioni con soggetti collegati (di seguito anche la Commissione) è designata ad intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle Procedure deliberative e nelle presenti Politiche. In caso di operazioni di maggiore rilevanza la Commissione è interessata già nella fase istruttoria e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;

- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto alla Commissione nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;

- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali la Commissione ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- **Funzioni proponenti**: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- **UO Segreteria di Direzione/Direzione**: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;
- **UO Area Crediti/Mercato/Finanza**: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, l'Area Crediti verifica il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti. L'Area Mercato e l'Area Finanza intervengono nel processo tutte le volte in cui sono chiamate, per quanto di loro competenza, a porre in essere operazioni disciplinate dalle "Procedure" e collaborano con le altre UO per la corretta gestione delle operazioni nel rispetto delle presenti politiche;
- **UO Amministrazione e Bilancio**: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- **Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione, Ufficio Controlli, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit**: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3. Il perimetro dei soggetti collegati

3.1 Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle Disposizioni, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la UO Segreteria di Direzione/Direzione, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale provvede a censirlo tra le parti correlate e a consegnare allo stesso uno specifico modulo di attestazione denominato "documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB", con il quale questo ultimo dichiara, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi¹ (cd. mappatura ex ante); il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263/06 anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado².

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto della UO Segreteria di Direzione/Direzione che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;

¹ L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni, Sezione 5, Capitolo 5, Titolo 5, Circ. 263/06).

² Pur non essendo considerati soggetti collegati, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza, la Banca censisce e manutene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, la Segreteria di Direzione procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento la Segreteria di Direzione ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, la Segreteria di Direzione dovrà tener conto delle eventuali co-intestazioni³ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo ex ante, come precedentemente descritto, ma anche ex post, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura ex post, la Segreteria di Direzione procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti. L'Area Crediti verifica la correttezza dei censimenti e dei collegamenti effettuati in procedura.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex ante, l'UO Segreteria di Direzione/Direzione informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex post, la Segreteria di Direzione informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. L'UO Segreteria di Direzione/Direzione, una volta accertata con la parte

³ Ai fini della presente Politiche, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, informa la parte correlata e fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

L'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati sono messi a disposizione delle Funzioni aziendali competenti anche per il tramite della procedura informatica.

3.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale alla Segreteria di Direzione per il necessario censimento delle informazioni.

Periodicamente la Segreteria di Direzione effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale, la Segreteria di Direzione provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

La Segreteria di Direzione provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito delle Procedure deliberative, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Le operazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%
Operazioni di minore rilevanza	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza
Operazioni ordinarie	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
Operazioni di importo esiguo	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000 ⁴

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata⁵.

⁴ Possono essere esentate dall'applicazione procedurale quelle operazioni di importo unitario sino alla soglia di 250.000 euro (per banche con patrimonio di vigilanza inferiore a 500 milioni di euro, per le altre la soglia si innalza a 1.000.000 euro), definite "esiguo". L'obiettivo della disposizione è "alleggerire" le incombenze amministrative per operazioni ritenute non in grado di pregiudicare il livello di stabilità dell'intermediario. Rimangono applicabili le procedure per le operazioni di maggiore rilevanza (quindi superiori al 5% del PdV) e di minore rilevanza (superiori alla soglia delle esigue ed inferiori al 5% del PdV) non qualificabili come "ordinarie" (fermo per queste ultime il residuo onere di rendicontazione periodica alla Commissione/all'Amministratore indipendente).

⁵ Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate. A riguardo si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che "per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle **operazioni di importo esiguo** (che **non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate**)".

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc...);

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

Si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni, **diverse da quelle di maggiore rilevanza**, per la cui individuazione, i principali parametri da valutare possono essere⁶:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello che solitamente caratterizza operazioni di analoga natura, entità e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino in linea con l'ordinaria operatività della Banca (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo come per la clientela ordinaria;
- **classificazione del rapporto:** non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti anomali come definiti nel Regolamento del processo del credito.

-
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
 - una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato;
 - una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento

⁶ Detti parametri saranno oggetto di periodica revisione, in funzione del contesto e dell'andamento delle condizioni di mercato.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio⁷ assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (PdV).

Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'esponente aziendale socio, stabilito dall'Assemblea entro il limite massimo del 5% del PdV (ex. art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06⁸).

⁷ Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

⁸ *"Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1. Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza [...]"*

La Relazione illustrativa che accompagna la proposta disciplina evidenzia che *"La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia. L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti."*

In coerenza con le finalità istituzionali, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti Politiche, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

Descrizione	Limite
<p>Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di Soggetti Collegati</p> <p>Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli Esponenti aziendali soci, determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, cui si aggiunge il limite di rischio previsto dalla normativa di vigilanza nei confronti dei relativi soggetti connessi</p>	<p>5% del Patrimonio di Vigilanza</p> <p>Fido massimo assembleare per l'Esponente socio: 5%</p>
<p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria (art. 35, comma 6, dello Statuto).</p>	<p>100.000 euro su base annua</p>

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 42 comma 7 dello Statuto, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando di volta in volta con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un soggetto esponente socio o gruppo di soggetti collegati è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par. 6.2), né sono consentiti sconfinamenti (se non entro i limiti previsti da apposita delibera del Cda adottata ai sensi dell'art. 136 T.U.B.).

6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. *Verifica soggetto collegato*

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

La procedura informatica è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di alert nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte. Per altre tipologie di operazioni, invece, dove la procedura gestionale di riferimento non assiste l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque responsabile di effettuare un'interrogazione in Anagrafe al fine di accertare la natura eventuale di soggetto collegato della controparte.

6.2. *Verifica dei limiti di rischio e statutari*

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica preventivamente, con il supporto dell'UO Pianificazione e Controllo di Gestione, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica, supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in

funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio. Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione comunica trimestralmente alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e tempestivamente l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della Funzione Proponente, svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore⁹.

Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale la Funzione Proponente deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.

6.3. *Classificazione dell'operazione*


Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;

⁹ Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

- c) constatata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 4.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

A maggiore chiarezza, di seguito si riporta una tabella esemplificativa.



6.4. Iter deliberativi

In seguito alla classificazione dell'operazione, si attiva l'iter deliberativo disciplinato nelle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

Alle operazioni di importo esiguo/ordinarie non vengono applicate le disposizioni con riferimento alle procedure deliberative; le stesse seguono, pertanto, il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette l'informativa sull'operazione ai componenti la Commissione.

Le note della Funzione proponente, i pareri dell'Amministratore Indipendente e nel caso del Collegio Sindacale, l'estratto dell'eventuale delibera positiva dell'organo deliberante sono archiviati nel fascicolo della pratica.

7. I processi di controllo

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione:

- supporta il Direttore Generale nella definizione dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le Funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio assunto in coerenza con i limiti definiti, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione è oggetto di apposita reportistica (all'interno del documento Risk Report), con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Fermo il ruolo responsabile della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca i limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione supporta le UO interessate nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dalla Direzione alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Controllo

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito all'Ufficio Controlli, alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

L'Ufficio Controlli verifica il rispetto dei limiti e la corretta applicazione delle presenti politiche e delle procedure deliberative adottate dalla Banca. In caso di anomalia, segnala tempestivamente alla Direzione, al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale le problematiche rilevate. Collabora con la Direzione e la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione nella definizione degli assetti organizzativi e di controllo al fine di rafforzare il presidio del rischio in questione.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. *Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile*

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci¹⁰ della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel

¹⁰ In tali fattispecie risulta altresì applicabile la disposizione dell'art. 44 dello Statuto.

perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci ricoprono l'incarico di sindaco supplente;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale¹¹;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

¹¹ In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco.

La Banca ha previsto che per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

9. I flussi informativi

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo.

La Segreteria di Direzione cura, con il contributo delle UO Area Crediti/Finanza/Mercato, la produzione della seguente reportistica:

- report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati all'Amministratore Indipendente con frequenza trimestrale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi.

La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione, all'interno del Risk Report, predispone per il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti definiti.

10. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

L'UO Amministrazione e Bilancio ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione della Funzione di Compliance che ha il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le presenti Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni. In tali casi deve essere sempre preceduto dalle valutazioni di congruità del Collegio Sindacale e della Funzione di Conformità.

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo: www.bcccentrocalabria.it.